

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
- (2) La decisione 2005/592/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modifica l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC ⁽³⁾. Oc-

corre pertanto modificare in conformità l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

- (3) Per garantire l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2005 della Commissione (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 200, del 30.7.2005, pag. 98.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.